



REGOLAMENTO FEDERALE UFFICIALI DI GARA FITETREC ANTE

2017

Approvato al Consiglio Federale del 11 Gennaio 2017 in vigore

dal 01/01/2017

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina i compiti affidati agli Ufficiali di Gara della FITETREC ANTE operanti nelle discipline di competenza esclusiva, secondo la normativa appresso indicata, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle Manifestazioni agonistiche, assolvendo gli incarichi deliberati dal Consiglio Federale

Art.1 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE UFFICIALI DI GARA FITETREC ANTE (C.N.U.G.)

La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara FITETREC ANTE (C.N.U.G) è composta dal Presidente oltre un referente per ogni disciplina agonistica della Federazione

Art. 2– NOMINA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE

I Membri di cui all'Art. 1 che costituiscono, nel loro complesso, la Commissione Ufficiali di Gara (C.N.U.G.) sono nominati dal Presidente C.N.U.G. che ne fissa i compiti e le attribuzioni traendone i nominativi dall'elenco dei Giudici in attività delle discipline agonistiche FITETREC ANTE. Il Presidente della Commissione, nominato dal Consiglio Federale, è scelto tra i Consiglieri Federali.

I Referenti Nazionali possono ricoprire l'incarico di Presidente di Giuria nei Campionati Nazionali e Regionali con nomina del Presidente della C.N.U.G.

Art. 3 – COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione Ufficiali di Gara ha il compito di:

- disciplinare e migliorare l'attività e la preparazione tecnica degli Ufficiali di Gara con appositi stages e pubblicazioni e con i Docenti tratti dall'apposito elenco;
- nominare i Presidenti di Giuria, la giuria ed i Giudici per le Manifestazioni agonistiche Nazionali ;
- esaminare e valutare le richieste di ammissione ai Corsi per Candidato Giudice e Giudice Internazionale tenuti dalla F.I.T.E. e provvedere alla programmazione sul territorio nazionale di seminari, con docenti indicati dalla F.I.T.E., per l'aggiornamento ed il mantenimento della qualifica;
- promuovere, quando necessario ed anche attraverso i Comitati Regionali, Corsi per la formazione dei Giudici regionali e nazionali;
- proporre al Consiglio Federale sessioni di esami, per la qualifica di Allievo Giudice Regionale ;
- aggiornare le cartelle personali degli Ufficiali di Gara e completarle con le statistiche dell'attività svolta;
- predisporre annualmente (entro il 31 gennaio) gli elenchi nominativi aggiornati degli Ufficiali di Gara;
- studiare tutte quelle iniziative mirate al miglioramento tecnico di tutti gli Ufficiali di Gara FITETREC ANTE;
- studiare una adeguata programmazione delle attività istituzionali nei limiti di spesa dei bilanci destinati al settore che dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Federale;
- vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara segnalando all' Ufficio del Procuratore Federale quei Giudici che abbiano violato le norme dello Statuto e/o dei Regolamenti.
Sospendere, sino ad un massimo di 8 (otto) mesi, dall'attività operativa, quegli Ufficiali di Gara che dimostrino, ripetutamente in itinere, di non essere tecnicamente all'altezza del loro ruolo e/o che abbiano un comportamento non consono allo stesso e violano i Regolamenti di disciplina. In caso di sospensioni superiori a mesi 4 (quattro), gli stessi dovranno frequentare un corso di aggiornamento e sostenere un colloquio con la C.N.U.G. , anche appositamente riunita;
- istituire corsi per docenti abilitati alla preparazione per gli esami di Ufficiale di Gara;

- creare con scadenza biennale, un elenco dei docenti abilitati alla preparazione per gli esami di Ufficiale di Gara. La C.N.U.G. valuterà di volta in volta le caratteristiche tecniche e deontologiche dei nominativi proposti;
- istituire ogni 2 anni corsi di aggiornamento anche per i Referenti Regionali;
- all'occorrenza riunire i Presidenti di Giuria, anche presso i Comitati Regionali, per confronto;
- istituire con cadenza biennale appositi corsi di aggiornamento per Giudici Regionali e Nazionali, anche tramite i Comitati Regionali sul territorio, obbligatori per il proseguimento dell'attività.
- la C.N.U.G. tramite un suo componente a ciò delegato, ed al solo scopo di seguirne l'iter, terrà i contatti con gli Organi di Giustizia Sportiva onde portare a conoscenza degli interessati lo stato dell'istruttoria.;
- i Componenti della C.N.U.G., salvo particolari esigenze, non possono essere nominati Referenti Regionali.
- Il Presidente può autorizzare i componenti della Commissione Ufficiali di Gara, qualora delegati, di recarsi a visitare tutte le manifestazioni al fine di verificare l'esatta applicazione delle norme e disposizioni federali da parte del collegio giudicante nel suo complesso.

Art. 4 – CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

La Commissione Ufficiali di Gara si riunirà congiuntamente, su richiesta del Presidente o almeno di cinque dei componenti, e comunque tutte quelle volte che si renderà necessario.

Art. 5 – STRUTTURE REGIONALI

Gli Ufficiali di Gara sono rappresentati in ogni Regione da un Referente Regionale , scelto nell'ambito dei Giudici in attività, proposto dai Comitati Regionali e deve essere approvato, con ratifica, dal Consiglio Federale su parere della C.N.U.G..

Tale nomina ha validità annuale.

Art. 6 – REFERENTE REGIONALE

Il Referente Regionale ha il compito di:

- coordinare e disciplinare l'attività dei Giudici della Regione di competenza;
- provvedere, entro i dieci giorni precedenti la gara, alla nomina dei Presidenti di Giuria, in accordo con il Comitato Regionale, laddove non di competenza della C.N.U.G. e la invia al Presidente della Commissione stessa;
- riunire, obbligatoriamente, una volta nell'anno i Giudici della Regione, ed in caso di notevoli variazioni del Regolamento potrà effettuare anche ulteriori incontri;
- partecipare ai Corsi di aggiornamento ed alle riunioni indette dalla C.N.U.G. ;
- controllare che nel Comitato di pertinenza venga aggiornato l'elenco dei Giudici operanti, fuori ruolo e benemeriti;
- segnalare alla C.N.U.G. gli Ufficiali di Gara che non abbiano tenuto un comportamento consono al proprio ruolo;
- segnalare alla C.N.U.G, sulla base delle Relazioni dei Presidenti di Giuria e dei suggerimenti dei Giudici in merito all'applicazione dei regolamenti, tutte le osservazioni emerse dalla pratica operativa;
- curare la compilazione e l'aggiornamento degli elenchi dei Giudici nelle singole Regioni (fa fede la residenza sportiva)

Non può ricoprire l'incarico di Presidente di Giuria se non a nomina della Federazione Centrale (C.N.U.G.) nei Campionati Regionali della regione di appartenenza.

Art.7 – ORGANIGRAMMA GIUDICI

L'iter formativo di un Giudice FITETREC ANTE nelle diverse discipline (TREC, MONTA DA LAVORO, CROSS COUNTRY, COUNTRY DERBY, MONTA WESTERN) avviene secondo i seguenti livelli:

- a) Allievi Giudici
- b) Giudici Regionali
- c) Giudici Nazionali
- d) Giudici Internazionali

Art. 8 - LIMITI D'ETA'

Per tutte le discipline della FITETREC ANTE, l'età minima per gli Ufficiali di Gara è fissata in anni 25, l'età massima è fissata in anni 70.

Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI GIUDICI

Tutti i Giudici devono dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità; I Giudici devono astenersi dal fare dichiarazioni ed apprezzamenti pubblici relativi al giudizio e all'andamento sia delle gare nelle quali hanno espletato il mandato ricevuto sia nelle gare dirette da altri Ufficiali di Gara, in special modo se ciò comporta alterazione ai proficui rapporti tra Giudice e Cavaliere.

Devono astenersi da atteggiamenti in contrasto con le norme e le direttive federali, nonché rilasciare dichiarazioni in contrasto con le disposizioni della Fitetrec-Ante

Art. 10 - – REQUISITI PER ACCEDERE ALL'ITER FORMATIVO DEGLI UFFICIALI DI GARA

Per accedere all'iter formativo di Giudice è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere residente in Italia (salvo deroga della C.N.U.G.);
- b) essere in possesso almeno di patente A2
- c) possedere il titolo di studio di scuola Media Superiore (salvo deroghe deliberate dal C.F. in casi eccezionali e per meriti sportivi);
- d) non avere riportato condanne per delitti dolosi o colposi passati in giudicato;
- e) non avere subito squalifiche o inibizioni superiori a 3 mesi da parte del CONI o da una Federazione sportiva;
- f) essere di età non inferiore ai 25 anni;
- g) non essere in posizione di incompatibilità per ogni motivo etico

Art. 11 - ALLIEVO GIUDICE REGIONALE

A questa categoria appartengono coloro i quali intendono iniziare l'attività giudicante.

La documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all' art. 16 va presentata al Comitato Regionale organizzatore del Corso il quale dopo la verifica degli stessi ammette l'allievo al corso.

Al termine del corso l'allievo sosterrà un esame e in caso di esito positivo dovrà effettuare l'iter previsto dal successivo articolo 12.

Art. 12 -GIUDICE REGIONALE

Per ottenere la qualifica di Giudice Regionale l'allievo dovrà aver effettuato almeno 5 affiancamenti con esito positivo (per le discipline della Monta Western settore Stock almeno 7) più un affiancamento in un evento nazionale indicato dalla Federazione con esito positivo rilasciato dal Presidente di Giuria .

La domanda di nomina a Giudice Regionale con i moduli di affiancamento con esito positivo, va inoltrata dall'allievo al Referente Regionale e al Presidente C.N.U.G. che ratificherà la nomina a Giudice Regionale se il candidato sarà ancora in possesso dei requisiti di cui all'art.16

Per il mantenimento della qualifica operativa il Giudice deve giudicare almeno 1 gara l'anno (se convocato) ed è tenuto a partecipare ad un corso di aggiornamento ogni due anni ovvero ogni volta che un aggiornamento con obbligo di partecipazione venga organizzato dalla FITETREC ANTE

Art. 13 - GIUDICE NAZIONALE

Il passaggio da Giudice Regionale a Giudice Nazionale potrà avvenire dopo 5 concorsi Regionali giudicati e 2 concorsi Nazionali giudicati o in affiancamento , previa la valutazione positiva, redatta per iscritto, da parte del Presidente di Giuria. Per il passaggio a Giudice Nazionale il candidato dovrà inoltrare la domanda contenente la documentazione attestante l'attività sopra elencata al Referente Nazionale Ufficiali di Gara e al Presidente C.N.U.G. che ratificherà la nomina a Giudice Nazionale se il candidato sarà ancora in possesso dei requisiti di cui all' art. 16.

Per il mantenimento della qualifica operativa il Giudice Nazionale deve giudicare almeno 2 gare l'anno (se convocato) ed è tenuto a partecipare ad un corso di aggiornamento ogni due anni ovvero ogni volta che un aggiornamento con obbligo di partecipazione venga organizzato dalla FITETREC ANTE

Art. 14 - GIUDICE FUORI RUOLO

A questa categoria appartengono i Giudici che nell'arco di due anni, senza idonea giustificazione, non abbiano operato come giudice o non abbiano partecipato ad almeno un corso di aggiornamento. I Giudici Fuori Ruolo possono ritornare operativi nella categoria di appartenenza , qualora facciano richiesta al Referente Nazionale o Regionale Ufficiali di Gara di disciplina , e sostengano con esame per la riammissione nei ruoli federali, con uguale qualifica.

Art. 15 - GIUDICI BENEMERITI

A questa categoria appartengono tutti i Giudici Nazionali che abbiano superato il 70° anno di età. Possono essere nominati quali componenti della Commissione di esame e possono svolgere la funzione di docente nei corsi di formazione.

Art. 16 - DECADENZA DALLA QUALIFICA DI GIUDICE REGIONALE

Un Giudice Regionale decade dalla qualifica per:

- a) rinuncia
- b) avere riportato condanne per delitti colposi o dolosi passati in giudicato;
- c) avere riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una Federazione sportiva complessivamente superiori a 3 mesi;
- d) inattività ingiustificata e mancata partecipazione al corso di aggiornamento senza giustificato motivo nell'ultimo biennio;
- e) ingiustificata assenza a una manifestazione avendone accettata la designazione.

Art. 17 - DECADENZA DALLA QUALIFICA DI GIUDICE NAZIONALE

Un Giudice Nazionale decade dalla qualifica per:

- a) rinuncia
- b) avere riportato condanne per delitti colposi o dolosi;
- c) avere riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una Federazione sportiva complessivamente superiori a 3 mesi;
- d) inattività ingiustificata e mancata partecipazione, nel corso di un biennio, al corso di aggiornamento senza giustificato motivo;
- e) ingiustificata assenza a una manifestazione, avendone accettata la designazione.

Art. 18 – ASPETTATIVA PER MOTIVI DI CARICA MILITARE O ALTRO

Gli Ufficiali di Gara che, per motivi di carica militare, di interessi professionali o di salute, non possono essere impiegati per un determinato periodo di tempo, devono chiedere al Referente Nazionale dei Giudici di Gara di essere posti in aspettativa, tale periodo non può essere superiore a due anni.

Art. 19 – IL PRESIDENTE DI GIURIA e/o ISPETTORE

Il Presidente di Giuria e/o Ispettore viene nominato dal Referente Nazionale Giudici di disciplina unitamente al Presidente della C.N.U.G. o dal Referente Regionale in carica a secondo della tipologia della gara. Lo stesso viene scelto tra i Giudici di detta disciplina. Il Presidente di Giuria, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) provata capacità;
- b) esperienza;
- c) spiccata personalità;
- d) habitus morale;
- e) disponibilità.

Il Presidente di Giuria è responsabile del corretto svolgersi della manifestazione alla quale è designato, e presiede le Giurie in tali manifestazioni, coordinando i singoli componenti nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 20 – COMPITI DEL PRESIDENTE DI GIURIA

Il Presidente di Giuria e/o Ispettore rappresenta la Fitetrec-Ante .

Ha il compito di coordinare e controllare i singoli Giudici nell'espletamento delle loro funzioni.

Tutte le decisioni della Giuria, dovranno essere sempre assunte a maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità sarà determinante il voto espresso dal Presidente di Giuria.

In presenza di Giurie composta da più di un Giudice, il Presidente di Giuria assegna i Giudici alle varie mansioni, cura personalmente i rapporti con Presidente o il Responsabile del Comitato Organizzatore, per il rispetto delle norme regolamentari, riguardanti la sicurezza e le formule di gara previste dal programma della manifestazione, avendo cura di non apportare alcuna modifica alla programmazione, salvo autorizzazione scritta da parte di chi ha approvato il programma o per cause di forza maggiore. A manifestazione ultimata, il **Presidente di Giuria ha l'obbligo di relazionare il Referente Nazionale Giudici di disciplina e il Presidente CNUG, ed il Referente Regionale di Disciplina (se la gara è regionale), in merito all'organizzazione, alle eventuali infrazioni regolamentari nonché al funzionamento della Giuria mediante la redazione di un verbale completo delle annotazioni sul concorso, sottoscritto anche dai componenti della Giuria. Deve inoltre allegare eventuali osservazioni degli altri componenti della Giuria stessa da inoltrarsi entro 3 gg dalla conclusione della gara le classifiche e l'ordine di partenza.** Entro 15 gg. invierà solo al Referente Nazionale Giudici di Disciplina il modulo contenente i giudizi sui componenti la Giuria.

Il Referente Nazionale o Regionale Giudici di gara di disciplina invierà una relazione al Presidente della C.N.U.G..

Gli oneri economici per il Presidente di Giuria, come per tutti i componenti della giuria, sono a totale carico del Comitato Organizzatore della manifestazione.

Art. 21 – NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI DI UNA GIURIA

Il numero minimo dei componenti di una giuria, è stabilito nel regolamento specifico di ogni singola disciplina e sarà rapportato all'importanza della manifestazione, delle strutture, degli impianti e del numero dei cavalli iscritti.

Per concorsi di livello regionale, potrà essere previsto un Giudice Unico, che svolgerà anche mansioni di Presidente di Giuria e/o Ispettore.

Tutte le incombenze che comprendono il controllo delle operazioni di segreteria (ove sia assente una segreteria ufficiale) scuderia e cerimoniale delle premiazioni, verranno assegnate dal Presidente di Giuria.

Art. 22 - NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO GIUDICANTE

I membri della Giuria devono essere scelti tra le persone incluse negli elenchi dei Giudici Nazionali o dei Giudici Regionali di ogni specifica disciplina scelti dall'albo pubblicato sul sito della Fitetrec-Ante.

Art. 23 - NOMINA GIURIE DI CAMPIONATI NAZIONALI

La nomina del Presidente di Giuria e/o Ispettore, nonché dei membri componenti le Giurie di Campionati Nazionali sono di competenza della C.N.U.G. Gli oneri economici per il Presidente di Giuria, come per tutti i componenti del Collegio Giudicante, sono a totale carico del Comitato Organizzatore della manifestazione, salvo diverse disposizioni.

Art. 24 - CORRELAZIONI LIVELLI / CATEGORIE

a) I Giudici Regionali, in regola con gli aggiornamenti, possono giudicare:

- tutti i concorsi di livello regionale;
- i concorsi di Livello nazionale in affiancamento ad almeno 1 Giudice Nazionale.

b) I Giudici Nazionali, in regola con gli aggiornamenti, possono giudicare:

- tutti i concorsi di livello regionale;
- tutti i concorsi di livello nazionale;

c) I Giudici Internazionali, in regola con gli aggiornamenti, possono giudicare:

- tutti i concorsi di livello regionale;
- tutti i concorsi di livello nazionale;
- tutti i concorsi di livello internazionale in Italia e all'estero in eventi riconosciuti dalla Fitetrec Ante

Art. 25 - NORMATIVA DI BASE PER LE COMPOSIZIONE DELLE GIURIE E CODICE ETICO

Una Giuria **non** potrà essere composta da:

- Un Istruttore o Tecnico di ogni livello che abbia un allievo in gara;
- Un genitore, un coniuge, un figlio, un parente di secondo grado, un affine di secondo grado e un convivente di un cavaliere in gara;
- Il proprietario di un cavallo in gara;
- L'ex proprietario di un cavallo in gara entro i sei mesi dalla vendita dello stesso;
- Un concorrente iscritto a gareggiare nel medesimo concorso, in qualsiasi categoria.

Tale norma potrà essere derogata solo previa autorizzazione della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara

. La violazione di tale articolo comporterà a carico dei membri della giuria l'apertura di un procedimento disciplinare con automatica sospensione comminata dal C.N.U.G.

Art. 26 - NORME PARTICOLARI DI SETTORE

Per le norme particolari relative all'operato dei Giudici nelle diverse discipline, si rinvia alle prescrizioni contenute negli specifici regolamenti federali di disciplina. In caso di contrasto di norma si applica sempre il Regolamento di Disciplina

Art.27 –DOCENTI E FORMAZIONE

La C.N.U.G. cura con scadenza biennale, un elenco dei docenti abilitati ad insegnare nei corsi allievi giudici e nelle sessioni di aggiornamento, verifica ed esami di Ufficiale di Gara . La C.N.U.G. valuterà di volta in volta le caratteristiche tecniche e deontologiche dei nominativi proposti.

Possono comunque essere docenti il Referente Nazionale di Disciplina, Referente Nazionale Giudici di Gara, il Referente Regionale , i Giudici Internazionali e i Giudici Nazionali con almeno 3 anni di anzianità e di provata esperienza e di riconosciuto valore in ambito equestre nonchè gli istruttori di 3° livello e i docenti provenienti dai corsi organizzati dalla C.N.U.G..

Art.28 – TENUTA GIUDICI

Tenuta invernale:

- x DONNE: Giaccone blu
Giacca blu
Camicia bianca o con colori tenui
Pantaloni o gonna grigi/blu
- x UOMINI: Giaccone blu
Giacca blu con cravatta
Camicia bianca o con colori tenui
Pantaloni scuri

Tenuta estiva:

- x DONNE: Giacca o gilet blu (facoltativi)
Camicia a maniche corte o polo bianca o con colori tenui
Pantaloni o gonna grigi/blu
- x UOMINI: Giacca o gilet blu (facoltativi)
Camicia a maniche corte o lunghe (allacciate al polso) bianca o con colori tenui
Pantaloni scuri

Qualora nei regolamenti di disciplina è prevista una tenuta diversa per i giudici prevale sempre la norma contenuta nel Regolamento di disciplina.

Art.29 - DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE

Il presente Regolamento, e le eventuali modifiche, entreranno in vigore il giorno dopo l'approvazione dei competenti Organi Federali e sarà, quindi, pubblicato sul sito istituzionale.

Norma transitoria

In considerazione della numerosità delle discipline sportive e degli impegni agonistici e pertanto della necessità di un adeguato numero di Giudici disponibili a ricoprire gli incarichi indicati nel presente regolamento , si ritiene sia necessario un congruo periodo per raggiungere l'obiettivo di cui alle norme sopra riportate

Pertanto, al fine di garantire comunque l'attuazione del presente regolamento la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara è autorizzata sino al 31 dicembre 2017 a derogare alle norme presenti solo per comprovate difficoltà nella sua attuazione.

+

INDICE REGOLAMENTO GENERALE

– PREMESSA.....	2
1. – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE UFFICIALI DI GARA (C.N.U.G.).....	2
2. – NOMINA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE	2
3. – COMPITI DELLA COMMISSIONE	2
4. – CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI	3
5. – STRUTTURE REGIONALI.....	3
6. – REFERENTE REGIONALE	3
7. – ORGANIGRAMMA GIUDICI.....	4
8. – LIMITI D'ETA'	4
9. – DIRITTI E DOVERI DEI GIUDICI.....	4
10.– REQUISITI PER ACCEDERE ALL'ITER FORMATIVO DEGLI UFFICIALI DI GARA	4
11.– ALLIEVO GIUDICE REGIONALE	4
12.– GIUDICE REGIONALE.....	5
13.– GIUDICE NAZIONALE.....	5
14.– GIUDICE FUORI RUOLO	5
15.– GIUDICI BENEMERITI	5
16.– DECADENZA DALLA QUALIFICA DI GIUDICE REGIONALE	6
17.– DECADENZA DALLA QUALIFICA DI GIUDICE NAZIONALE	6
18.- ASPETTATIVA PER MOTIVI DI CARICA MILITARE O ALTRO	6
19.– IL PRESIDENTE DI GIURIA e/o ISPETTORE	6
20.– COMPITI DEL PRESIDENTE DI GIURIA.....	7
21.– NUMERO MINIMO DEI COMPONENTI DI UNA GIURIA'	7
22.– NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO GIUDICANTE.....	7
23.– NOMINA GIURIE DI CAMPIONATI NAZIONALI	7
24.– CORRELAZIONI LIVELLI / CATEGORIE	8
25.– NORMATIVA DI BASE PER LE COMPOSIZIONE DELLE GIURIE E CODICE ETICO	8
26.– NORME PARTICOLARI DI SETTORE.....	8
27.– DOCENTI E FORMAZIONE.....	9
28.– TENUTA GIUDICI	9
29.– DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE.....	9
– NORMA TRANSITORIA	9
– INDICE.....	10